

DIREZIONE PROVINCIALE DI MACERATA UFFICIO PROVINCIALE - TERRITORIO

CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI OUINOUENNALI GRATUITE

(Artt. 118 e 119 del Regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153)

Nel corso del 2018, l'Agenzia delle Entrate farà la verifica quinquennale per rilevare e accertare i cambiamenti avvenuti - sia in aumento che in diminuzione - pella superficie, nella configurazione e nel reddito dei terreni (Articoli 118 e 119 del Regolamento n.2153/1938) nei comuni di: Cessapalonbo, Gualdo, Loro Piceno, Monte San Martino, Penna San Giovanni, Ripe San Ginesio, San Ginesio, Sant'Angelo in Pontano, Samano.

QUANDO E' POSSIBILE CHIEDERE LA VERIFICA

La variazione del reddito dominicale (art. 29 - ex art. 26 - del DPR n. 917/1986) è possibile in caso di

- · sostituzione della qualità di coltura presente in catasto con un'altra di maggiore o minore reddito
- o diminuzione della capacità produttiva del tegreno per naturale esaurimento o per cause di forza maggiore (frane, erosioni ecc.), oppure per infestazioni e/o malattie interessanti le piantagioni, che hanno ridotto la capacità produttiva in maniera radicale.

COME CHIEDERE LA VERIFICA

Per usufruire della verifica quinquennale gratuita, i possessori interessati devono presentare, entro il 31 gennaio del 2018, la denuncia dei cambiamenti all'Ufficio Provinciale - Territorio dell'Agenzia delle Entrate (Art. 30 - ex art. 27 - del DPR n. 917/1986), utilizzando i modelli disponibili presso l'Ufficio e sul sito http://www.agenziaentrate.gov.it, seguendo questo percorso: "Cosa devi fare" - "Aggiornare dati catastali e ipotecari" - "Variazioni colturali". Inoltre, i possessori possono presentare la denuncia di variazione colturale utilizzando la procedura informatica gratuita DOCTE, disponibile sullo stesso sito. Nelle denunce devono essere indicati, tra l'altro:

- nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del denunciante 8 quello eletto nel Comune se il denunciante ha il domicilio effettivo in un altro Comune
- · il Comune dove si trovano i beni da verificare
- la causa e il tipo di cambiamenti
- i dati catastali dei fondi in cui è avvenuto il cambiamento; se le variazioni riguardano porzioni di particelle, deve essere allegata la dimostrazione grafica del frazionamento che potrà essere solo indicativa e, guindi, non necessariamente firmata da un tecnico.

Per le denunce riconosciute regolari l'Ufficio rilascia sempre ricevuta

L'Ufficio non potrà accettare le denunce per diminuzione di estimo sui beni che non risultano regolarmente intestati ai loro possessori (Art. 115 del Regolamento n. 2153/1938).

Le spese per le verificazioni quinquennali sono a carico dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, se la denuncia non ha fondamento nel Regolamento di conservazione e neppure nelle norme e istruzioni che hanno disciplinato la formazione del nuovo catasto (art. 126 del Regolamento 2153/1938), i possessori interessati dovranno pagare le spese sostenute dall'Agenzia.

La pubblicazione dei risultati della verificazione, a cura dell'Agenzia delle Entrate (Art. 10 della legge n.679/1969), sarà resa nota con apposite than l'esto. In ogni caso, se ci saranno variazioni dei redditi, saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000).

Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni dalla dala di notifica (art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio.

Si ricorda infine che da questa disciplina sono esclusi i cambiamenti dipendenti da costruzioni di nuovi fabbricati, (Art. 8 della Legge n. 679/1969, Art. 1 del DPR n. 139/1998 e Art. 13, comma 14 ter, del Di n.201/2011).

Il responsabile del procedimento è Morono Carloni (art. 5, Legge n. 241/1990).

31 Ottobre 2017

firma su delega

IL DIRETTORE Il Responsabile

ing, Moreno Carloni

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale

ESTRATTO DEL D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

29 (ex art. 26) - Variazioni del reddito dominicale
Dà luego a variazioni del reddito dominicale in aumento la sostituzione della qualità di
coltura allibrata in catasto con oltra di maggior reddito.
Danno luego a variaziogi del reddito dominicale in diminuzione: a) la sostituzione della
qualità di coltura allibrata in catasto con altra di minore reddito; b) la diminuzione
della capacità produttiva del terreno per naturale esamimento o per altra causa di forza
maggiore, anche se non vi è stato cambiamento di coltura, ovvero per eventi
fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni.
Non si ticale conto delle variazioni dipendenti da deterioramenti intenzionali o da
circostanze transitorie.

eirenstauze transitorie.

Le variazioni indicate nel commi 1 e 2 danno luogo a revisione del classamento dei terreni cui si riferiscono. (omissis)

Art. 30 (ex art. 27) - Denuncia e decorrenza delle variazioni.

Le variazioni in aumento devono essere denunciate entro il 31 gennato dell'anno successivo a quello in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 1 dell'art. 29 (ex art.

Le variazioni in diminuzione hanna effetto dall'anno in cui si sono verificati i fatti indicati nel comma 2 dell'art. 29 (ex art. 26) se la denuncia è stata presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo; se la denuncia è stata presentata dopo, dall'anno in cui è

ESTRATTO DEL D.Lgs. del 18 dicembre 1997, p. 471

Art. 3 - Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari.

In caso di onessa deduncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad curo 2.865.

ESTRATTO DELLA LEGGE 1º ottobre 1969, n. 679

Art. 8 - Cambiamento nello stato dei terreni in dipendenza di costruzioni di fabbricati urbani.

Industrian uruani.

I possessori di particelle censite nel catasto dei terreni sulle quali vengono edificati nuovi fabbricati ed agni altra stabile costruzione nuova, da considerarsi immobili urbani ai sensi dell'art. 4 della legge 11, agosto 1939 n. 1249, e successive modificazioni, indipendenteniente dalle dichiarrazioni previste dall'articolo 23 della suddetta legge, hamo l'obbligo di denunciare all'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate il cambiamento verificatosi nello stato del terreno per effetto della avvenuta edificazione.

Le denunce devono essere compilate sopra un madulo à stampa fornito dall'Amministrazione e devono essere presentate all'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate nel termine di sei mesi dalla data di riconosciuta abitabilità o agihilità dei locali.

Alla denuncia deve essere allegato un tipo muppale, riportante le rappresentazione grafica dell'avyenuta variazione, da eseguirsi sopra un estratto autentico della moppa catastale con avvenua variante, o a esguiria particelle sulle quali insistana, in tutto o in parte, i muovi fabbricati è le altre stabili costruzioni, edificate, con le relative attinenze coperte e scoperte.

Art. 10 - Verificazioni in interi Comuni,

risultati delle variazioni accertate nello stato e nei redditi dei terreni, durante le verificazioni ordinarie e quelle straordinarie disposte d'ufficio per interi Comuni, saranno pubblicati a cura dell'Agenzia delle Entrate, che è tenuta a darne preventivo avviso coa

manifesti da affiggersì nei modi consucti per gli atti ufficiali. Durante la pubblicazione, che dove avere luogo nei locali dei Comune in cui ha avuto luogo la verificazione, le variazioni accertate saranno portate a conoscenza dei possessori interessati rendendo ostensibili per un periodo di 30 giorni consecutivi i dati catastali

Durante la pubblicazione e nei successivi 30 giorni, ai possessori interessati è consentita la visura gratulta degli atti presso l'Ufficio Provinciale – Territorio dell'Agenzia delle Entrate. (oniissis)

ESTRATTÔ DEL D.M. del 2 gennaio 1998, n. 28

Art. 5 – Norme generali di conservazione.

Per quanto non diversamente previsto dal presente regolamento, ai fini della conservazione del catasto dei fabbricati si applica la normativa vigente per il nuovo catasto edifizio urbano istituito con regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

ESTRATTO DEL D.P.R. del 30 dicembre 1999, n. 536

Art. I - Criteri transitori ed a regime per l'accatastamento delle costruzioni rurali. All'articulo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modifiche:

il comma 1 e' così sostituito:

 a) il comma 1 e' così sostitutto:
 "Per l'accarastamento delle nuove costruzioni e delle variazioni di costruzioni precisioni.
 d'all'acticale 2 avvero ner le costruzioni giù censite al rurali ai sensi dei criteri previsti dall'articolo 2, ovvero per le costruzioni giù censite al catasto dei terreni, per le quali vengono meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della finanze 2 gennato 1998, n. 28ⁿ.